



“Nuovo Regolamento di Polizia Urbana”

INSERIMENTO NEL TITOLO VII DELL'ART. 78/BIS.

Art. 78 bis: Divieto attività di meretricio in luogo pubblico o aperto al pubblico

1. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale di esercitare con qualunque modalità e/o comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio.
2. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale di contrattare e/o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento, modalità di approccio, manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.
3. E' fatto divieto di intrattenersi, anche solo momentaneamente, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico del territorio comunale, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per il loro atteggiamento, abbigliamento, modalità di approccio, manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali.
4. E' fatto divieto di porre in essere atti sessuali nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico del territorio comunale.
5. Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria del sequestro cautelare amministrativo, finalizzato alla confisca, delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.